



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 17/12/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. VARIAZIONE DELL'ALiquOTA..

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 58 del **17/12/2019**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Ancora Martina, Corsini Fausto, Baldaccini Stefano.

Risultano presenti gli Assessori: ZANANTONI RITA

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Presente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Assente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Assente
ZANANTONI RITA	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 2

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. VARIAZIONE DELL'ALIQUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 in data 25.01.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1° gennaio 2007, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2019:

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*";

CONSTATATO che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta da anni entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

DATO ATTO che l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente, per realizzare i programmi previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e documenti allegati, e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività, rende necessario un provvedimento di variazione delle vigenti aliquote e delle soglie di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF;

RITENUTO OPPORTUNO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 13.000,00 euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 600.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la discussione relativa alla proesente deliberaione è contenuta nel verbale del punto n. 2 all'o.d.g. e che la sua registrazione è depositata presso l'Ufficio della Segreteria

comunale e pubblicata sul sito web del Comune di Marano s.P;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

- Consigliere Gian Luca Gianaroli (“Uniti per Marano”) : “ Poichè è previsto l’aumento dallo 0,6 allo 0,8 , la nostra valutazione è contraria”;
- Consigliere Stefano Baldaccini (“AMArano”): “Avremmo preferito un’aliquota a scaglioni per non penalizzare chi ha redditi più bassi e pertanto siamo contrari”;
- Consigliere Christian Tondi (“Marano Energie in Comune”): “Siamo favorevoli”;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del settore economico-finanziario;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. zero e contrari n. 3 (Consiglieri Gianaroli, Leonelli e Baldaccini) espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF come segue:

Art. 2

ALIQUOTE

1. Il Comune di Marano sul Panaro applica dal 1 gennaio 2001 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’Irpef come sopra istituita pari allo 0,2 e dal 1 gennaio 2002 pari allo 0,4.
2. Il Comune di Marano sul Panaro a partire dal 1 gennaio 2007 dispone una variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 art. 1 D.Lgs. 360/98, pari allo 0,2, portando complessivamente l’aliquota allo 0,6 per cento.
3. Il Comune di Marano sul Panaro a partire dal 1 gennaio 2020 dispone una variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 art. 1 D.Lgs. 360/98, portando complessivamente l’aliquota allo 0,8 per cento.
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 4

SOGLIA DI ESENZIONE

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 è stabilita una soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 10.000,00 si fini dell’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF.
 2. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è stabilita una soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 13.000,00 si fini dell’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF.
- 2.** di quantificare presuntivamente in € 600.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e dall’esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs.

118/2011;

3. di inviare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti avorevoli n. 8, astenuti n. zero e contrari n. 3 (Consiglieri Gianaroli, Leonelli e Baldaccini) espressi in forma palese

DELIBERA,

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA